

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 205

28° anno

3 agosto 1985

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2218/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 2219/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

★ Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli 5

★ Regolamento (CEE) n. 2221/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di cromo basico originario della Jugoslavia 12

★ Regolamento (CEE) n. 2222/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo da pagare ai produttori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti a base di pomodoro 16

★ Regolamento (CEE) n. 2223/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro . . 19

★ Regolamento (CEE) n. 2224/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, recante sospensione del regolamento (CEE) n. 1844/47, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli 24

Regolamento (CEE) n. 2225/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina 25

(segue)

Sommario (segue)

★	Decisione n. 2226/85/CECA della Commissione, del 31 luglio 1985, che fissa i tassi corretti di riduzione per il terzo trimestre 1985 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche	30
★	Regolamento (CEE) n. 2227/85 della Commissione, del 1° agosto 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche	31
	Regolamento (CEE) n. 2228/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 .	33
★	Regolamento (CEE) n. 2229/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene	36
	Regolamento (CEE) n. 2230/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	37
	Regolamento (CEE) n. 2231/85 della Commissione, del 2 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2218/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1985****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2159/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° agosto 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2159/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 1. 8. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
		(ECU/t)
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	108,42
10.01 B II	Frumento duro	169,43 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	108,30 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	103,90
10.04	Avena	80,84
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	89,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	53,24 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	107,20 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	0 ⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	164,79
11.01 B	Farine di segala	164,62
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	275,70
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	177,97

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2219/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1985****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° agosto 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		8	9	10	11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,40	2,40	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	3,83	3,83	6,00
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	2,04
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		8	9	10	11	12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2220/85 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1985****recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ed altre disposizioni contenute nei regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato che, nelle loro modalità di applicazione, prevedono la costituzione di una cauzione,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1462/84 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 ⁽⁹⁾, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi

monetari nel settore agricolo ⁽¹¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli comunitari esigono la costituzione di una cauzione per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo; che, tuttavia, dall'esperienza acquisita è risultato che tale esigenza viene interpretata, nella prassi, in maniera molto differente; che pertanto, al fine di evitare disparità nelle condizioni di concorrenza, tali esigenze dovrebbero essere definite con maggiore precisione;

considerando che, in particolare, occorre definire la forma della cauzione;

considerando che parecchie disposizioni di regolamenti agricoli comunitari stabiliscono che la cauzione costituita viene incamerata in caso di mancato adempimento di un obbligo garantito da tale cauzione, senza fare alcuna distinzione tra il mancato adempimento di esigenze principali e esigenze secondarie e subordinate; che, ai fini di una maggiore equità, è necessario operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un'esigenza principale e le conseguenze di un mancato adempimento di un'esigenza secondaria o subordinata; che, in particolare, occorre prevedere disposizioni secondo cui, quando ciò è ammesso, venga incamerata solo una parte della cauzione se gli interessati hanno in realtà adempiuto all'esigenza principale, ma hanno superato di poco il termine all'uopo previsto, o se non hanno adempiuto ad un'esigenza subordinata;

considerando che non si deve operare una distinzione tra le conseguenze del mancato adempimento di un obbligo a seconda che un pagamento anticipato sia stato ricevuto o meno; che pertanto le cauzioni costituite in previsione di pagamenti anticipati sono soggette a norme particolari;

considerando che le spese relative alla costituzione di una cauzione, sostenute tanto dall'interessato che la costituisce quanto dall'autorità competente, possono non essere proporzionate alla somma il cui pagamento è garantito dalla cauzione, se tale somma è inferiore ad un certo limite; che quindi le autorità competenti devono avere la facoltà di non esigere una cauzione per il pagamento di una somma inferiore a tale limite; che inoltre, le autorità competenti debbono avere la facoltà di non esigere una cauzione quando la natura del responsabile dell'adempimento degli obblighi rende vacua tale esigenza;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

considerando che le autorità competenti devono avere il diritto di rifiutare o sostituire una cauzione da esse ritenuta insoddisfacente;

considerando che, qualora non sia stato fissato altrove, è opportuno fissare un termine per fornire la prova richiesta per lo svincolo di una cauzione;

considerando che, in relazione al tasso rappresentativo da applicarsi per la conversione nella moneta nazionale dell'importo di una cauzione espresso in ECU, dovrebbe essere definito il fatto generatore di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾;

considerando che occorre stabilire la procedura da seguire non appena sia stata incamerata una cauzione;

considerando che la Commissione deve seguire l'attuazione delle disposizioni relative alle cauzioni;

considerando che il presente regolamento stabilisce le norme generali applicabili a tutti i settori e a tutti i prodotti, a meno che la normativa comunitaria specifica di un settore non stabilisca norme differenti; che le norme specifiche previste per ciascun settore continueranno ad essere applicate fintantoché non siano abrogate o modificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Campo di applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le cauzioni previste dai seguenti regolamenti, o dai loro regolamenti di applicazione, salvo disposizione contraria dei regolamenti in causa:

a) regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati di taluni prodotti agricoli:

- n. 136/66 (CEE) (materie grasse)⁽²⁾,
- (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari)⁽³⁾,

- (CEE) n. 805/68 (carni bovine)⁽⁴⁾,
- (CEE) n. 727/70 (tabacco greggio)⁽⁵⁾,
- (CEE) n. 2358/71 (sementi)⁽⁶⁾,
- (CEE) n. 1035/72 (ortofrutticoli)⁽⁷⁾,
- (CEE) n. 2727/75 (cereali),
- (CEE) n. 2759/75 (carni suine)⁽⁸⁾,
- (CEE) n. 2771/75 (uova)⁽⁹⁾,
- (CEE) n. 2777/75 (pollame)⁽¹⁰⁾,
- (CEE) n. 1418/76 (riso)⁽¹¹⁾,
- (CEE) n. 516/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli)⁽¹²⁾,
- (CEE) n. 1117/78 (foraggi essiccati)⁽¹³⁾,
- (CEE) n. 337/79 (vino)⁽¹⁴⁾,
- (CEE) n. 1837/80 (carni ovine e caprine)⁽¹⁵⁾,
- (CEE) n. 1785/81 (zucchero)⁽¹⁶⁾,
- (CEE) n. 3796/81 (prodotti della pesca)⁽¹⁷⁾;

b) regolamento (CEE) n. 525/77 (conserve di ananassi);

c) regolamento (CEE) n. 1079/77 (prelievo di responsabilità);

d) regolamento (CEE) n. 2169/81 (regime di aiuto per il cotone);

e) regolamento (CEE) n. 1431/82 (misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci);

f) regolamento (CEE) n. 1677/85 (misure agromonetarie).

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle cauzioni costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione, definiti agli articoli 1 e 10 della direttiva 79/623/CEE del Consiglio⁽¹⁸⁾.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽¹¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento :

- a) per « cauzione » s'intende la garanzia che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all'articolo 1 prevedono una cauzione corrispondente alla definizione di cui sopra, anche se designata con termini diversi da « cauzione » ;

- b) per « cauzione cumulativa » s'intende la cauzione costituita presso l'organismo competente per garantire l'adempimento di più obblighi ;
- c) per « obbligo » s'intende l'esigenza o le esigenze imposte da un regolamento, di eseguire o astenersi dall'eseguire una determinata azione ;
- d) per « organismo competente » s'intende l'organismo autorizzato a ricevere una cauzione o l'organismo autorizzato a decidere, in conformità della regolamentazione applicabile, se una cauzione deve essere svincolata o incamerata.

TITOLO II**Obbligo di cauzione***Articolo 4*

La cauzione deve essere costituita dalla persona o per conto della persona responsabile del pagamento dell'importo dovuto in caso di inadempimento di un obbligo.

Articolo 5

1. L'organismo competente può rinunciare ad esigere la cauzione qualora l'importo garantito sia inferiore a 100 ECU.

2. Qualora si applichi il disposto del paragrafo 1, l'interessato si impegna per iscritto a pagare una somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito una cauzione e se quest'ultima fosse stata successivamente, in tutto o in parte, incamerata.

3. Il presente articolo non si applica quando la cauzione riguarda titoli d'importazione o di esportazione o di fissazione anticipata.

Articolo 6

L'organismo competente può rinunciare ad esigere una cauzione qualora la persona tenuta all'adempimento degli obblighi sia :

- a) un organismo pubblico che esercita funzioni proprie dell'autorità pubblica,

- b) un organismo privato che esercita tali funzioni sotto controllo della stato.

Articolo 7

1. Il tasso rappresentativo da applicare per la conversione in moneta nazionale di una cauzione il cui importo è espresso in ECU, è fissato come segue :

- a) cauzioni per pagamenti anticipati : stesso tasso di quello preso in considerazione per il calcolo dell'anticipo ;
- b) cauzioni per offerte presentate nell'ambito di una procedura comunitaria di gara : tasso in vigore l'ultimo giorno del termine utile per la presentazione delle offerte ;
- c) tutte le altre cauzioni : tasso in vigore il giorno in cui la cauzione prende effetto.

2. Se viene costituita una cauzione cumulativa, il tasso da applicare per una particolare operazione è quello in vigore il giorno in cui la cauzione avrebbe dovuto prendere effetto qualora non fosse stata costituita la cauzione cumulativa.

TITOLO III**Tipo di cauzione***Articolo 8*

1. Una cauzione può essere costituita :

- a) in contanti, in conformità degli articoli 13 e 14, e/o
- b) sotto forma di garanzia prestata da un garante ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.

2. L'organismo competente può autorizzare la costituzione di una cauzione nelle seguenti forme :

- a) ipoteca, e/o
- b) deposito bancario, e/o
- c) credito riconosciuto nei confronti di un ente pubblico o di un fondo pubblico, validamente esigibile ed avente rango su qualsiasi altro, e/o
- d) titolo negoziabile nello stato membro interessato, a condizione che sia emesso o garantito da detto stato e/o
- e) obbligazione emessa da un istituto di credito ipotecario quotata in borsa e in vendita sul mercato libero, a condizione che abbia rango pari a quello delle obbligazioni del tesoro.

3. Gli organismi competenti possono stabilire condizioni supplementari per l'accettazione delle cauzioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

L'organismo competente non accetta o chiede di sostituire una cauzione che, a suo giudizio, sia inadeguata o insoddisfacente o non offra una garanzia per un sufficiente periodo di tempo.

Articolo 10

1. a) Al momento della costituzione della cauzione, i beni ipotecati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o i titoli o le obbligazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere d) e e) devono avere un valore realizzabile pari almeno al 115 % del valore della cauzione richiesta;
 - b) il valore realizzabile dei titoli negoziabili o delle obbligazioni deve essere calcolato in base all'ultima quotazione disponibile;
 - c) l'organismo competente può accettare le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) o e), soltanto se l'interessato si impegna per iscritto a costituire una cauzione complementare o a sostituire la cauzione originaria qualora il valore realizzabile del bene, dei titoli o delle obbligazioni risulti, per un periodo di tre mesi, inferiore al 105 % del valore della cauzione richiesta. Questo impegno scritto non è necessario qualora lo preveda la legislazione nazionale. L'organismo competente verifica regolarmente il valore dei beni, titoli ed obbligazioni.
2. a) Il valore realizzabile di una cauzione del tipo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), d) e e) va calcolato dall'organismo competente tenendo conto delle spese di realizzo previste;
 - b) a richiesta dell'organismo competente, la persona che costituisce la cauzione deve comprovare il valore realizzabile della cauzione.

Articolo 11

1. Una cauzione può essere sostituita da un'altra.
Tuttavia, la sostituzione della cauzione è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:
 - a) la cauzione sia acquisita ma non ancora incamerata, o
 - b) la cauzione di sostituzione rientri in uno dei tipi di cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. Una cauzione cumulativa può essere sostituita da un'altra cauzione cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della cauzione cumulativa iniziale che è destinata al momento della sostituzione della cauzione a garantire l'adempimento di uno o più obblighi.

Articolo 12

La cauzione deve essere costituita o espressa nella moneta dello stato membro in cui ha sede l'organismo competente.

Articolo 13

Una cauzione depositata in contanti a mezzo trasferimento non si considera costituita sino a che l'organismo competente non abbia accertato che può disporre dell'importo versato.

Articolo 14

1. È considerato deposito in contanti l'assegno il cui pagamento sia garantito da un organismo finanziario a tal uopo abilitato dallo stato membro in cui ha sede l'organismo competente interessato. L'organismo competente è obbligato a chiederne il pagamento unicamente quando sta per scadere il termine di garanzia.
2. Un assegno diverso da quello di cui al paragrafo 1 può costituire una cauzione solo quando l'organismo competente ha accertato che può disporre dell'importo versato.
3. Le spese richieste dagli organismi finanziari sono a carico della persona che costituisce la cauzione.

Articolo 15

Una cauzione depositata in contanti non produce interessi a favore della persona che l'ha costituita.

Articolo 16

1. Il garante deve avere la residenza normale o essere stabilito nella Comunità e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, essere accettato dall'organismo competente dello stato membro in cui è costituita la cauzione. Il garante è vincolato da una garanzia scritta.
2. La garanzia scritta deve almeno precisare:
 - a) l'obbligo o, nel caso di una cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
 - b) l'importo massimo che il garante accetta di pagare;
 - c) che il garante si impegna congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione.
3. L'organismo competente può accettare un tele-scritto del garante per costituire una cauzione scritta. In tal caso, l'organismo competente prende le misure adeguate per assicurarsi dell'autenticità.
4. Quando la garanzia cumulativa scritta è già stata presentata, l'organismo competente stabilisce la procedura da seguire per destinare parte o la totalità della garanzia cumulativa a una determinata operazione.

Articolo 17

Non appena una parte della cauzione cumulativa è impegnata in relazione ad un particolare obbligo, va annotato il saldo disponibile.

TITOLO IV**Pagamenti anticipati***Articolo 18*

Le disposizioni del presente titolo :

- si applicano ogniquale volta una regolamentazione specifica preveda la possibilità di anticipare una determinata somma prima che un obbligo sia stato adempiuto ;
- si applicano al pagamento anticipato ai sensi del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 19

1. La cauzione è svincolata quando :
 - a) è accertato il diritto all'assegnazione dell'importo, o
 - b) l'importo assegnato, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato.
 2. Quando il termine stabilito per provare definitivamente il diritto all'assegnazione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente applica immediatamente la procedura di cui all'articolo 29.
- Tuttavia, nei casi in cui la normativa comunitaria lo prevede, la prova può essere presentata dopo il termine suddetto, contro rimborso parziale della cauzione.
3. Se nella normativa comunitaria le disposizioni in materia di forza maggiore consentono di limitare il rimborso all'importo dell'anticipo, esse sono completate dalle seguenti condizioni supplementari :
 - a) le circostanze invocate come casi di forza maggiore sono notificate all'organismo competente entro 30 giorni ; questo termine comincia a decorrere dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero giustificare un caso di forza maggiore ;
 - b) l'interessato rimborsa l'anticipo e la parte in causa dell'anticipo entro i 30 giorni successivi a quelli in cui l'organismo competente gli ha comunicato la domanda di rimborso.

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute, le condizioni di rimborso sono quelle vigenti quando non si ha caso di forza maggiore.

TITOLO V**Svincolo ed incameramento delle cauzioni diverse da quelle di cui al titolo IV***Articolo 20*

1. Un obbligo può comprendere esigenze principali, secondarie o subordinate.
2. Per esigenza principale s'intende l'esigenza, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire o di astenersi dall'eseguire un'azione.
3. Per esigenza secondaria s'intende l'esigenza di rispettare il termine prescritto per soddisfare un'esigenza principale.
4. Per esigenza subordinata s'intende ogni altra esigenza imposta da un regolamento.
5. Il presente titolo non si applica quando la normativa comunitaria specifica non ne abbia definito la esigenza o le esigenze principali.

Articolo 21

La cauzione è svincolata non appena sia stata fornita la prova richiesta a tale effetto che tutte le esigenze principali, secondarie e subordinate sono state soddisfatte.

Articolo 22

1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non è stata soddisfatta.
 2. Un'esigenza principale è considerata non soddisfatta se la relativa prova non è fornita entro il termine prescritto, salvo caso di forza maggiore.
- In tal caso, è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della cauzione.
3. Se entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2, viene presentata la prova che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, l'85 % della somma incamerata viene rimborsata. Se la prova del rispetto dell'esigenza o delle esigenze principali è stata soddisfatta entro i 18 mesi successivi al termine di cui al paragrafo 2 e se l'esigenza secondaria ad essa relativa non è stata soddisfatta, la somma rimborsata è pari a quella che sarebbe stata svincolata in caso di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, diminuita del 15 % della parte relativa alla cauzione.
 4. Nessun rimborso è dovuto se la prova è presentata oltre i 18 mesi dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3.

Articolo 23

1. Se, entro il termine prescritto, viene fornita la prova corrispondente che l'esigenza o le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non è stata soddisfatta un'esigenza secondaria, la cauzione viene parzialmente svincolata e la somma restante incamerata. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della somma dovuta.

2. La percentuale di svincolo della garanzia corrisponde alla garanzia che copre la parte in questione, deduzione fatta:

- a) del 15 % dell'importo garantito e
- b) — del 10 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:
 - di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o inferiore a 40 giorni,
 - di inosservanza di un termine minimo pari o inferiore a 40 giorni;
- del 5 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:
 - di inosservanza di un termine minimo compreso tra 41 e 80 giorni;
- del 2 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 % per ogni giorno:
 - di ritardo sulla scadenza di un termine massimo pari o superiore a 80 giorni,
 - di inosservanza di un termine minimo pari o superiore a 81 giorni.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai termini prescritti per la presentazione delle domande di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata e per l'utilizzazione dei titoli stessi, né ai termini concernenti la fissazione mediante gara dei prelievi all'importazione e all'esportazione e delle restituzioni all'esportazione.

Articolo 24

1. Qualora non siano state soddisfatte una o più esigenze subordinate, viene immediatamente incamerata una somma pari al 15 % della parte relativa alla cauzione.

2. La procedura di cui all'articolo 29 per recuperare la somma incamerata viene immediatamente esperita.

3. Il presente articolo non si applica quando interviene l'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 25

Se viene fornita la prova che tutte le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non lo sono state un'esigenza secondaria e un'esigenza subordinata, si applicano gli articoli 23 e 24 e la somma da incamerare è pari all'importo incamerato a norma dell'articolo 23, aumentato del 15 % dell'importo che sarebbe stato

svincolato se tutte le esigenze subordinate fossero state soddisfatte.

Articolo 26

La somma dovuta non può in alcun caso superare il 100 % della parte relativa alla cauzione.

Articolo 27

1. La cauzione viene parzialmente svincolata, a richiesta, quando è fornita la prova prevista relativamente ad una parte dei prodotti, a condizione che tale parte non sia inferiore ad un minimo stabilito indicato nel regolamento che impone l'obbligo della cauzione.

Se la regolamentazione comunitaria specifica non stabilisce un minimo, l'organismo competente può limitare il numero degli svincoli parziali per qualsiasi importo vincolato o fissare l'importo minimo degli svincoli.

2. Prima di svincolare la totalità o parte di una cauzione, l'organismo competente può esigere che gli sia presentata una domanda scritta di svincolo.

3. Nel caso di cauzioni che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, hanno un valore superiore al 100 % della cauzione richiesta, la parte di cauzione eccedente il 100 % viene svincolata quando la parte restante è definitivamente svincolata o incamerata.

Articolo 28

1. Qualora non sia previsto alcun limite di tempo per la presentazione delle prove occorrenti per ottenere lo svincolo della cauzione, è prescritta la seguente:

- a) dodici mesi a decorrere dal termine stabilito per soddisfare l'esigenza o le esigenze principali, oppure
- b) ove non sia stato fissato un tale termine, dodici mesi a decorrere dalla data alla quale sono state soddisfatte l'esigenza o le esigenze principali.

2. Salvo caso di forza maggiore, il termine stabilito al paragrafo 1 non può superare i tre anni a decorrere dalla data in cui la cauzione è stata costituita per l'obbligo assunto.

TITOLO VI**Disposizioni generali***Articolo 29*

Quando ha avuto conoscenza degli elementi che determinano l'incameramento totale o parziale della cauzione, l'organismo competente chiede senza indugio alla persona tenuta ad adempiere l'obbligo il pagamento dell'importo della cauzione incamerata, concedendo un termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, l'organismo competente :

- a) incassa senza indugio definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8 paragrafo 1, lettera a),
- b) chiede senza indugio il pagamento al garante di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine di 30 giorni dalla data della richiesta,
- c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché :
 - i) le cauzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e), siano convertite in denaro in modo da poter ottenere la somma dovuta,
 - ii) i depositi bancari siano trasferiti sul proprio conto.

L'organismo competente può incassare definitivamente la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato.

Articolo 30

In conformità della procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e degli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato, la Commissione può derogare alle disposizioni di cui sopra.

TITOLO VII

Comunicazioni

Articolo 31

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli stati membri trasmettono alla Commissione per l'anno precedente, il numero totale e l'importo totale delle cauzioni incamerate, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla procedura di cui all'articolo 29, indicando separatamente quelle accreditate allo stato membro e quelle accreditate alla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1985.

2. I dati di cui al paragrafo 1 saranno comunicati per ognuna delle disposizioni comunitarie a norma delle quali le cauzioni sono state costituite.

3. I dati relativi a cauzioni non superiori a 1 000 ECU non sono comunicati.

4. I dati comunicati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati sia le somme recuperate mediante il realizzo di una cauzione.

5. La Commissione trasmette agli stati membri un riepilogo dei dati comunicati a norma del presente articolo.

Articolo 32

1. Gli stati membri notificano alla Commissione i tipi di istituti abilitati a prestare garanzie e i requisiti che devono possedere. Deve essere altresì notificata qualsiasi modifica riguardante i tipi di istituti abilitati e i requisiti necessari. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri stati membri.

2. Gli stati membri i cui organismi competenti si avvalgono del disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, comunicano alla Commissione le forme di cauzioni accettate in virtù di tali disposizioni e le condizioni imposte.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Esso si applica alle cauzioni fornite a decorrere da questa data, come pure alle cauzioni cumulative che sono utilizzate da detta data per assicurare il rispetto di uno o più obblighi particolari.

Previa domanda dell'interessato, esso si applica alle cauzioni costituite prima di questa data non ancora liberate e incamerate.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2221/85 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 1985****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di cromo basico originario della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Procedura

1. Nel luglio 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome di un fabbricante che rappresenta una parte notevole della produzione comunitaria e tutta la produzione italiana di solfato di cromo basico. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di solfato di cromo basico, di cui alla sotto-voce ex 28.38 A IV della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE ex 23.38-49, originario della Jugoslavia, e ha iniziato un'inchiesta.
2. La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, nonché il ricorrente, e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.
3. Entrambi i produttori iugoslavi noti alla Commissione hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni. Nessuno degli esportatori iugoslavi che operano come agenti produttori segnalati alla

Commissione nel corso della procedura ha espresso le proprie osservazioni. Nessuna delle parti interessate ha chiesto di essere sentita oralmente.

4. Gli acquirenti o trasformatori comunitari di solfato di cromo basico non hanno formulato osservazioni, né direttamente né tramite terzi.
5. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una conclusione preliminare e ha svolto un'inchiesta in loco presso il seguente produttore comunitario interessato : Luigi Stoppani SpA, Milano (Italia).
6. Al fine di ottenere e verificare le informazioni relative ai produttori iugoslavi, Zorka (Subotica) e Zupa Hemijska Industrija (Krusevac), la Commissione ha svolto un'inchiesta a Belgrado, non presso i produttori stessi, ma, su loro proposta, negli uffici di un'associazione professionale. Ai rappresentanti della Commissione non è stata offerta la possibilità di ottenere e verificare tutte le informazioni pertinenti.
7. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping e alla riduzione dei prezzi riguarda il periodo compreso fra il 1° aprile e il 30 settembre 1984.

B. Valore normale

8. Per quanto riguarda il prezzo di vendita del prodotto in esame sul mercato interno, si è riscontrato che entrambi i produttori iugoslavi si limitavano a trasformare la materia prima fornita loro dai clienti stessi, ai quali facevano quindi pagare soltanto la trasformazione di detta materia prima in solfato di cromo basico. Il prezzo praticato sul mercato interno per questo servizio di trasformazione dai produttori del prodotto esportato nella Comunità non può essere considerato il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2176/84.
9. Di conseguenza è stato necessario ricorrere a uno degli altri metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2176/84 per determinare il valore normale. Nessuna possibilità è stata data alla Commissione di verificare tutti gli elementi relativi al costo di produzione e al margine di profitto in Jugoslavia.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 276 del 16. 10. 1984, pag. 5.

Inoltre, ad entrambi i produttori è stato chiesto di fornire informazioni sul prezzo comparabile di un prodotto analogo esportato dalla Jugoslavia in paesi terzi, ma essi si sono rifiutati di presentare elementi di prova al riguardo. Non è stato pertanto possibile determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i) o ii), del regolamento (CEE) n. 2176/84.

10. Di conseguenza, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84, si ritiene opportuno determinare il valore normale in base ai dati disponibili, vale a dire al prezzo interno indicato nella denuncia, che la Commissione ha verificato nei limiti del possibile avvalendosi di altre informazioni in suo possesso. In diverse occasioni l'attenzione dei produttori iugoslavi è stata richiamata sull'eventuale impiego di quest'ultimo criterio.

C. Prezzo all'esportazione

11. I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

D. Confronto

12. Nel confrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove necessario e per quanto consentito dagli elementi disponibili, delle differenze nelle condizioni e nei termini di vendita quali il trasporto, l'assicurazione, il costo di spedizione e le commissioni.
13. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

E. Margini

14. Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione di ciascuna operazione. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte di Zorka e Zupa Hemijska Industrija. L'entità del margine varia a seconda dell'esportatore; la media ponderata del margine per ciascuno degli esportatori è la seguente:

- Zorka: 17,0 %
- Zupa Hemijska Industrija: 14,3 %

F. Pregiudizio

15. Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni effettuate in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni comunitarie di solfato di

cromo basico provenienti dalla Jugoslavia sono aumentate da 2 342 t nel 1981 a 3 620 t nel 1982 e a 4 258 t nel 1983. Nei primi nove mesi del 1984 dette importazioni hanno raggiunto 1 995 t, pari a una base annua di 2 660 t. Le importazioni in Italia del prodotto in esame originario della Jugoslavia sono passate da 1 227 t nel 1981 a 2 900 t nel 1982 e a 4 195 t nel 1983. Nei primi nove mesi del 1984 sono state di 1 909 t, il che corrisponde a 2 545 t su base annua.

16. L'aliquota di mercato detenuta dalle esportazioni iugoslave nella Comunità è così passata per il prodotto in questione dal 5,7 % nel 1981 al 9,9 % nel 1982 e all'11,5 % nel 1983; nei primi nove mesi del 1984 essa era pari all'8,2 %. Per quanto riguarda il mercato italiano, detta aliquota è aumentata dal 6,2 % nel 1981 al 16 % nel 1982 e al 21,9 % nel 1983. Per i primi nove mesi del 1984 essa è stata del 16,6 %, mentre l'aliquota detenuta da altri produttori comunitari sul mercato italiano è passata dal 27,9 % nel 1983 al 32,3 % nei primi nove mesi del 1984.
17. Nel periodo oggetto dell'inchiesta, la media ponderata dei prezzi di rivendita di queste importazioni in dumping è stata inferiore del 16 % rispetto a quella dei prezzi praticati dal produttore italiano.
18. Nel 1982 e nel 1983, la produzione del produttore italiano è diminuita rispettivamente del 2,1 % e del 3 %, per poi subire un ulteriore calo dello 0,5 % nei primi nove mesi del 1984. Lo sfruttamento del potenziale del produttore italiano è passato dal 70,6 % nel 1981 al 69,1 % nel 1982 e al 67,0 % nel 1983. Nei primi nove mesi del 1984 esso è ulteriormente sceso al 66,7 %.
19. Fra il 1981 e il 1982, quando l'aliquota detenuta dal prodotto iugoslavo sul mercato italiano ha registrato il suo massimo incremento, passando dal 6,2 % al 16 %, le scorte del produttore italiano sono aumentate del 272 %, e nel 1983 esso sono rimaste allo stesso livello del 1982; benché verso la fine del terzo trimestre 1984 si sia registrata una diminuzione delle scorte del 19 %, esse sono tuttavia rimaste superiori del 200 % rispetto al 1981.
20. Fra il 1981 e il 1982, le vendite del produttore italiano sul mercato italiano sono diminuite del 30 %. Nel 1983 hanno subito un calo del 12,3 % e nei primi nove mesi del 1984 del 16,2 % circa. Il produttore italiano avrebbe subito un pregiudizio ancora più grave se non fosse riuscito ad aumentare considerevolmente le proprie vendite fuori della Comunità. Queste ultime sono state però effettuate a prezzi meno interessanti di quelli praticati sul mercato interno e hanno pertanto eroso gli utili del produttore stesso.

21. L'aliquota di mercato detenuta dal produttore italiano nel suo paese è passata dal 70,0 % nel 1981 al 53,3 % nel 1982 e al 46,0 % nel 1983. Nei primi nove mesi del 1984 è ulteriormente scesa al 44,9 %.
22. Dal 1983 il produttore italiano ha cominciato a ricavare minori profitti dalla vendita del prodotto in esame sul mercato interno, soprattutto perché non è riuscito ad aumentare i prezzi di vendita per far fronte all'aumento dei costi, e le sue vendite del prodotto in questione si sono complessivamente tradotte in perdite.
23. Per far fronte alla concorrenza del prodotto iugoslavo, il produttore italiano ha inoltre deciso di cominciare a vendere, dal 1982, grandi quantitativi del proprio prodotto in imballaggi neutri, a prezzi comparabili ai prezzi all'importazione, ma notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati per il prodotto venduto sotto il suo marchio. Successivamente, dal 1983, il produttore italiano ha cominciato ad acquistare il prodotto iugoslavo da un importatore di un altro stato membro e a rivenderlo, al fine di salvaguardare la propria clientela. Nel 1984 egli ha tuttavia rinunciato a questa pratica, giacché i prezzi particolarmente bassi praticati da diversi importatori italiani che importavano direttamente il prodotto iugoslavo non gli permettevano di coprire i costi di distribuzione. Pur importando e rivendendo il prodotto iugoslavo, il produttore italiano non è riuscito a mantenere l'aliquota di mercato detenuta dalla propria produzione (senza contare cioè il prodotto importato).
24. Quanto all'incidenza del dumping sull'altro produttore comunitario del prodotto interessato, che ha una capacità produttiva paragonabile a quella del produttore italiano e che, nel 1983, deteneva un'aliquota del mercato italiano pari al 20 % circa, è emerso che tra il 1982 e il 1983 il prezzo medio di vendita praticato da detto produttore in Italia è diminuito approssimativamente del 5 %. Inoltre, nei primi nove mesi del 1984, il produttore in questione ha dovuto allineare i prezzi praticati per la vendita di questo prodotto in Italia al livello dei prezzi di rivendita del prodotto iugoslavo.
25. La Commissione ha esaminato se le suddette difficoltà del produttore italiano che rappresenta una parte notevole dell'industria comunitaria siano imputabili a fattori diversi da quelli inerenti alle importazioni effettuate in dumping, come ad esempio l'aumento delle vendite sul mercato italiano da parte di altri produttori comunitari. Tuttavia, il sostanziale incremento delle importazioni in dumping tra il 1981 e il 1983 e i relativi

prezzi di vendita in Italia, nonché la parte del mercato comunitario in cui queste importazioni sono state principalmente effettuate, hanno indotto la Commissione a stabilire che le importazioni in dumping di solfato di cromo basico originario della Jugoslavia, considerate separatamente, devono essere ritenute una causa sostanziale delle difficoltà che hanno colpito una parte notevole dell'industria comunitaria interessata e che pertanto, per gli effetti del dumping, dette importazioni arrecano un pregiudizio sostanziale all'industria suddetta. La tendenza a una flessione delle importazioni del prodotto iugoslavo riscontrata nei primi nove mesi del 1984 non è considerata motivo sufficiente per non adottare alcuna misura.

G. Interesse della Comunità

26. In considerazione delle difficoltà particolarmente gravi in cui versa l'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare opportune misure. Onde evitare che nel corso della procedura venga arrecato ulteriore pregiudizio, tali misure devono concretarsi nell'imposizione di un dazio provvisorio antidumping.

H. Aliquota dal dazio

27. Considerata la portata del pregiudizio arrecato al produttore italiano, l'aliquota del dazio dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati in via provvisoria. Le difficoltà del produttore italiano non dipendono esclusivamente dalle importazioni effettuate in dumping. Considerando la diminuzione delle importazioni iugoslave e l'aumento delle vendite effettuate da un altro produttore comunitario sul mercato italiano, è opportuno istituire un dazio che elimini le difficoltà del produttore italiano per la parte specificamente imputabile al pregiudizio causato dalle pratiche di dumping.
28. Tenuto conto del prezzo di vendita necessario per consentire all'industria comunitaria un margine adeguato di profitto, nonché del prezzo d'acquisto corrisposto dall'importatore che ha fornito informazioni alla Commissione e dei suoi costi e margini di profitto, la Commissione ha stabilito che l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni in dumping è pari al 10 %.
29. Si deve stabilire un periodo durante il quale le parti interessate possano rendere note le proprie osservazioni e chiedere di essere intese.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di solfato di cromo basico di cui alla sottovoce ex 28.38 A IV della tariffa doganale comune, corrispondente al codice NIMEXE ex 28.38-49, originario della Jugoslavia.

2. L'importo del dazio è pari al 10 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se le condizioni di vendita prevedono il pagamento entro trenta giorni dalla spedizione ; si applica una maggiorazione o una riduzione dell'1 % rispettivamente per ciascun mese di cui viene prolungato o ridotto il periodo di pagamento.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2222/85 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo minimo dei pomodori da pagare ai produttori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 ter e 3 quater,

Visto il regolamento (CEE) n. 1320/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo a misure temporanee per quanto concerne l'aiuto alla produzione ai prodotti trasformati a base di pomodoro⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽⁴⁾, prevede disposizioni relative al metodo di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere calcolato, per gli stati membri diversi dalla Grecia, tenendo conto:

- a) del prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione precedente;
- b) dell'andamento dei prezzi di base nel settore ortofrutticolo;
- c) della necessità di garantire una commercializzazione normale dei prodotti freschi destinati ai diversi usi;

considerando che l'articolo 3 quater del suddetto regolamento stabilisce i criteri applicabili ai fini della fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che, dato il volume delle importazioni di concentrati di pomodoro, di conserve di pomodori interi pelati e di succo di pomodoro, i prezzi praticati dai paesi terzi per tali prodotti non sono rappresentativi; che, per calcolare l'importo dell'aiuto alla produzione per dette prodotti, occorre riferirsi ad un prezzo basato sul prezzo di mercato comunitario;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio⁽⁵⁾, ha istituito per ogni campagna un limite di garanzia, fissandolo ad un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodoro corrispondente ad un volume di pomodori freschi di 4 700 000 t; che la produzione della Comunità per la campagna di commercializzazione 1984/1985, calcolata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento supera il limite di garanzia fissato e la produzione di ciascun gruppo di prodotti a base di pomodoro oltrepassa i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento; che, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, occorre quindi ridurre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, l'aiuto alla produzione per ciascun prodotto;

considerando che, per quanto concerne la Grecia, conformemente all'articolo 103 dell'atto di adesione, fino al primo ravvicinamento dei prezzi, il prezzo minimo da pagare ai produttori greci deve essere calcolato sulla base dei prezzi corrisposti in Grecia ai produttori nazionali, constatati durante un periodo rappresentativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio⁽⁶⁾; che, conformemente all'articolo 59 dell'atto di adesione, il prezzo suddetto deve essere ravvicinato al livello dei prezzi comuni;

considerando che il suddetto articolo 103 e il regolamento (CEE) n. 990/84 del Consiglio⁽⁷⁾, stabiliscono i criteri applicabili ai fini della fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione per la Grecia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1985/1986:

- a) i prezzi minimi, di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, da pagare ai produttori per i prodotti di cui all'allegato I e
- b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento, da versare per i prodotti di cui all'allegato II

sono fissati ai livelli indicati negli allegati I e II.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 21.

Articolo 2

L'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro che figura nell'allegato II è ponderato, quando si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1320/85, in base ad un coefficiente determinato per ciascuno stato membro in conformità della seguente formula:

$$\frac{100}{100 + a},$$

dove «a» è la percentuale della quale i pomodori freschi utilizzati dallo stato membro supera la quantità che sarebbe stata assegnata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

Articolo 3

1. L'aiuto previsto per la Grecia si applica a tutti i prodotti trasformati fabbricati con ortofrutticoli ottenuti in Grecia.

2. Se la trasformazione non ha luogo nello stato membro in cui è stato ottenuto l'ortofrutticolo di base, quest'ultimo paese fornisce allo stato membro che versa l'aiuto alla produzione la prova dell'effettiva corresponsione al produttore del prezzo minimo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

*ALLEGATO I***PREZZO MINIMO DA PAGARE AI PRODUTTORI**

(ECU/100 kg netto, franco azienda produttrice)

Prodotto	Grecia	Altri stati membri
Pomodori destinati alla produzione di:		
a) concentrati di pomodoro	8,61	9,72
b) pomodori interi pelati in conserva o congelati:		
— della varietà San Marzano	14,70	16,26
— della varietà Roma e di varietà simili	11,05	12,38
c) pomodori non interi pelati in conserva o congelati	9,14	10,24
d) fiocchi di pomodoro	11,05	12,38
e) succo di pomodoro	8,61	9,72

ALLEGATO II

AIUTO ALLA PRODUZIONE

Prodotto	(ECU/100 kg netto)	
	Grecia	Altri stati membri
1. Concentrati di pomodoro, aventi tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 28 %, ma inferiore al 30 %	23,88	27,00
2. Pomodori interi pelati in conserva :		
a) della varietà San Marzano	8,31	12,41
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,32	9,08
3. Pomodori interi pelati congelati :		
a) della varietà San Marzano	6,94	10,38
b) della varietà Roma o di varietà simili	5,28	7,59
4. Pomodori non interi pelati in conserva	3,32	4,79
5. Pomodori non interi pelati congelati	3,32	4,79
6. Fiocchi di pomodoro	77,93	88,08
7. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, inferiore al 7 % :		
a) pari o superiore al 5 %	5,48	5,48
b) pari o superiore al 3,5 %, ma inferiore al 5 %	3,56	3,56
8. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 7 %, ma inferiore al 12 % :		
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	6,05	6,85
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	7,26	8,22
c) pari o superiore al 10 %	8,88	10,04

REGOLAMENTO (CEE) N. 2223/85 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1985****che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 18,

visto il regolamento (CEE) n. 1320/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodoro⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85, il quantitativo di pomodori freschi destinato alla fabbricazione di prodotti trasformati a base di pomodoro per i quali può essere concesso l'aiuto alla produzione è ripartito tra le imprese di trasformazione proporzionalmente ai quantitativi prodotti da ogni impresa durante la campagna di commercializzazione 1982/1983 o 1984/1985, a seconda del periodo in cui dette imprese hanno iniziato la loro attività; che le imprese che intendono beneficiare dell'aiuto alla produzione per la campagna 1985/1986 devono adempiere alle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1455/85⁽⁵⁾; che le imprese in attività durante la campagna 1982/1983 o 1984/1985 possono aver cambiato proprietario o aver subito altre trasformazioni; che occorre che le imprese in causa comunichino alle autorità competenti le cifre relative alla loro produzione; che è opportuno che le imprese che iniziano la loro attività durante la campagna di commercializzazione 1985/1986 comunichino alle autorità competenti i dati relativi alla loro capacità di produzione;

considerando che le autorità competenti attribuiscono a ciascuna impresa di trasformazione il quantitativo di pomodori freschi necessario per la fabbricazione dei prodotti finiti aventi diritto all'aiuto alla produzione;

che è opportuno che l'attribuzione sia effettuata sulla base dei dati comunicati dalle imprese e delle domande di aiuto presentate nel corso della campagna di commercializzazione interessata; che, nel caso in cui sussistano dubbi circa l'accuratezza dei dati comunicati, è opportuno che le autorità competenti siano autorizzate a differire l'attribuzione sino a che i dubbi non siano stati risolti;

considerando che, come risultato dell'attribuzione di quantitativi specifici alle singole imprese, l'aiuto alla produzione viene corrisposto per un quantitativo non superiore al quantitativo limite; che è opportuno che tale risultato venga conseguito anche nel caso in cui il quantitativo attribuito venga trasferito da un'impresa a un'altra; che tale possibilità offre alle imprese un certo grado di flessibilità; che le autorità competenti sono autorizzate a concedere il trasferimento del diritto ad un'attribuzione, allorquando non si producono incidenze negative per il sistema di aiuti alla produzione;

considerando che, per i concentrati di pomodori, è applicabile una sola aliquota dell'aiuto; che, per i pomodori interi pelati in conserva e per gli altri prodotti a base di pomodoro, le aliquote applicabili sono due o più; che, qualora un'impresa trasformi in questi ultimi prodotti un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello ad essa attribuito, è opportuno che l'aiuto alla produzione venga ridotto, per ciascun prodotto, proporzionalmente alla misura in cui il quantitativo attribuito è stato superato;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1320/85, le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono sospese quando, in uno stato membro, un accordo interprofessionale o un'altra misura nazionale limita la produzione a quantitativi specifici; che, ai fini dell'applicazione uniforme di tale articolo, è opportuno disporre che le misure nazionali contengano disposizioni atte a garantire che l'attribuzione dei quantitativi venga effettuata, per quanto possibile, secondo gli stessi criteri seguiti negli altri stati membri; che, per lo stesso motivo, è opportuno che anche le altre disposizioni di un accordo interprofessionale o altra misura nazionale siano per quanto possibile identiche a quelle applicabili negli altri stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 69.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee concernenti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro di cui al regolamento (CEE) n. 1320/85.

TITOLO I

Imprese di trasformazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85

Articolo 2

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle imprese di trasformazione che intendono beneficiare dell'aiuto alla produzione previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85.

2. La ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1320/85 viene effettuata tra le imprese di trasformazione :

- a) che hanno soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84, e
- b) hanno presentato domande di aiuti alla produzione per la campagna di commercializzazione 1982/83 o 1984/85, o
- c) che iniziano la loro attività nel corso della campagna di commercializzazione 1985/86.

Eventuali cambiamenti di proprietà durante il periodo compreso tra l'anno di produzione in causa, di cui alla lettera b), e la data d'attribuzione non vengono presi in considerazione.

Articolo 3

1. Le imprese di trasformazione che hanno trasformato pomodori durante la campagna di commercializzazione 1982/1983 comunicano alle autorità competenti :

- a) il quantitativo di pomodori freschi utilizzato nel corso di tale campagna,
- b) il quantitativo di prodotti trasformati ottenuto dal quantitativo di cui alla lettera a) e per il quale è stato concesso l'aiuto alla produzione.

I prodotti trasformati sono suddivisi secondo le seguenti categorie :

- concentrato di pomodoro, convertito in concentrato, avente un tenore di estratto secco uguale o superiore a 28 % ma inferiore a 30 % ;
- pomodori interi pelati in conserva ;
- altri prodotti a base di pomodori.

Il quantitativo di pomodori freschi impiegato è suddiviso con riferimento a ciascun gruppo di prodotti trasformati ottenuti.

2. Le imprese di trasformazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, che hanno trasformato pomodori durante la campagna di commercializzazione 1984/85 comunicano alle autorità competenti :

- a) il quantitativo di pomodori freschi utilizzato nel corso di tale campagna,
- b) il quantitativo di prodotti trasformati ottenuto dal quantitativo di cui alla lettera a) e per il quale è stato concesso l'aiuto alla produzione.

I prodotti trasformati sono suddivisi come indicato al paragrafo 1.

3. Le imprese di trasformazione che iniziano la loro attività nel corso della campagna di commercializzazione 1985/1986 comunicano alle autorità competenti i dati riguardanti la propria capacità di produzione, indicando il quantitativo di prodotti freschi che può essere trasformato e il quantitativo di prodotti trasformati che hanno programmato di produrre. I prodotti sono suddivisi come indicato al paragrafo 1.

4. Se le autorità competenti di uno stato membro sono già in possesso di tutti i particolari necessari ai fini dell'attribuzione di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1320/85, segnatamente informazioni attinenti ad eventuali cambiamenti di proprietà, possono decidere che le informazioni particolari specificate nei paragrafi 1 e 2 non siano comunicate.

5. Gli stati membri possono disporre che le comunicazioni di cui al presente articolo rechino ulteriori informazioni ove lo ritengano necessario per garantire che i quantitativi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85 siano ripartiti equamente tra gli stabilimenti di trasformazione.

Articolo 4

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 devono pervenire alle autorità competenti entro e non oltre il 1° settembre 1985.

2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli stati membri possono accettare comunicazioni dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 ove ciò non comporti il superamento dei quantitativi fissati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85.

Articolo 5

1. Sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 3 e delle domande di aiuto alla produzione per le campagne di commercializzazione 1982/1983 e 1984/1985, le autorità competenti attribuiscono un quantitativo specifico di pomodori freschi a ciascuna impresa di trasformazione. Nell'ambito di tale quantitativo, sono precisati separatamente i quantitativi di pomodori destinati rispettivamente alla produzione di :

- concentrati di pomodoro,
- pomodori pelati interi in conserva,
- altri prodotti a base di pomodori.

2. Qualora vi sia il sospetto di irregolarità e sia stata avviata un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto, le autorità competenti possono rifiutare di attribuire il quantitativo oggetto di contestazione sino a che la controversia non sia stata composta.

3. Gli stati membri, quando ciò possa effettuarsi senza conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione, possono autorizzare il trasferimento dei diritti derivanti dall'attribuzione di cui al paragrafo 1 ad un'altra impresa di trasformazione che svolga la propria attività nello stesso stato membro, segnatamente in casi di fusione. Tale trasferimento è autorizzato soltanto se è stata richiesta prima del pagamento dell'aiuto alla produzione per il quantitativo da trasferire.

4. Uno stato membro, qualora accerti che il quantitativo totale attribuito alle imprese di trasformazione non è stato interamente utilizzato nel corso di una determinata campagna di commercializzazione, può decidere di ripartire il quantitativo residuo tra le imprese che hanno impiegato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello loro attribuito. Tali ripartizioni sono valide soltanto per la campagna di commercializzazione interessata e, per ciascuna impresa di trasformazione, sono proporzionali alla misura in cui il quantitativo di pomodori freschi utilizzato per la fabbricazione di ciascuno dei gruppi di prodotti di cui al paragrafo 1 ha superato il quantitativo attribuito all'impresa. Per « quantitativo di pomodori freschi utilizzato » s'intende il quantitativo di pomodori freschi impiegato per la fabbricazione di prodotti finiti per i quali si sarebbe potuto ottenere l'aiuto alla produzione qualora non fossero state prescritte limitazioni quantitative.

Articolo 6

Se un'impresa di trasformazione ha utilizzato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello ad essa attribuito per la fabbricazione di:

- pomodori interi pelati in conserva, o
- altri prodotti a base di pomodori, di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

l'aiuto alla produzione viene ridotto, per ciascun gruppo di prodotti, proporzionalmente alla misura in cui il quantitativo totale di pomodori freschi utilizzato ha superato il quantitativo attribuito all'impresa per la fabbricazione dei prodotti appartenenti a quel gruppo.

Articolo 7

Le imprese di trasformazione che intendono destinare alla produzione di concentrati di pomodoro o di altri prodotti a base di pomodoro i pomodori freschi loro attribuiti per essere trasformati in pomodori interi pelati in conserva, ne fanno richiesta entro e non oltre la data di presentazione della domanda di aiuto di cui

all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1599/84.

Articolo 8

1. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1599/84 e prima della data indicata in detto articolo, le imprese di trasformazione comunicano all'organismo designato:

- a) il quantitativo di pomodori freschi acquistato o di cui si prevede l'acquisto durante la campagna di commercializzazione in corso e impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione in prodotti finiti per i quali non è chiesto o non verrà chiesto alcun aiuto. Tale quantitativo è suddiviso secondo i prodotti finiti da ottenere;
- b) il quantitativo di prodotti finiti ottenuti o che si stima verranno ottenuti dal quantitativo di cui alla lettera a), suddiviso come indicato all'articolo 4, lettera e), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1599/84.

2. Oltre ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1599/84, la domanda di aiuto è corredata di una dichiarazione nella quale l'impresa di trasformazione attesta:

- a) il peso netto dei prodotti finiti ottenuti durante la campagna di commercializzazione in corso, che non beneficino di alcun aiuto. I prodotti sono suddivisi analogamente ai prodotti che hanno diritto all'aiuto;
- b) il peso netto della materia prima impiegata per la produzione di ciascuno dei prodotti finiti di cui alla lettera a).

TITOLO II

Imprese di trasformazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1320/85

Articolo 9

Le disposizioni del presente titolo si applicano negli stati membri in cui le misure previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1320/85 sono sospese.

Articolo 10

1. L'accordo interprofessionale o le misure nazionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1320/85 dispongono che:

- a) un quantitativo specifico di pomodori freschi viene riservato alle imprese di trasformazione che hanno iniziato l'attività durante la campagna di commercializzazione 1983/1984 o 1984/1985 ovvero che inizieranno l'attività durante la campagna 1985/1986;

b) entro il limite del 20 %, il quantitativo totale di pomodori freschi attribuito per la produzione di pomodori interi pelati in conserva può essere trasferito al quantitativo attribuito per la produzione di concentrato di pomodoro o di altri prodotti a base di pomodoro;

c) le imprese di trasformazione che iniziano l'attività durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 non beneficiano dell'aiuto alla produzione.

2. L'accordo interprofessionale prevede, tra l'altro, la ripartizione del quantitativo tra le imprese di trasformazione e i criteri fissati per stabilire tali quantità.

3. Una misura nazionale dispone altresì che:

a) la ripartizione dei quantitativi tra le imprese di trasformazione viene effettuata conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1320/85, per le imprese in attività nel corso della campagna di commercializzazione 1982/1983;

b) le autorità competenti, quando ciò possa effettuarsi senza conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione, possono autorizzare il trasferimento dei diritti derivanti dall'attribuzione di cui al paragrafo 1 ad un'altra impresa di trasformazione che svolga la propria attività nello stesso stato membro, segnatamente in caso di fusione. Tale trasferimento è autorizzato soltanto se è stato richiesto prima del pagamento dell'aiuto alla produzione per il quantitativo da trasferire.

4. Il quantitativo di pomodori freschi assegnato in conformità del paragrafo 1 è suddiviso secondo i prodotti destinati ad essere trasformati in:

- concentrati di pomodoro,
- pomodori pelati interi in conserva,
- altri prodotti a base di pomodoro.

5. Gli accordi interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono validi per una o più campagne intere di commercializzazione e, prima di entrare in vigore, devono essere approvati dallo stato membro interessato.

6. Gli stati membri che abbiano approvato un accordo interprofessionale o adottato le misure nazionali di cui al presente articolo ne informano la Commissione precisando il periodo di applicazione.

Articolo 11

1. Fatte salve eventuali sanzioni previste dagli stati membri, le imprese di trasformazione che hanno utilizzato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello loro attribuito a norma dell'articolo 10, non beneficiano dell'aiuto alla produzione per il quan-

titativo di prodotti finiti ottenuto dal quantitativo di pomodori freschi eccedente il quantitativo attribuito.

Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 12

1. Ai fini della determinazione della riduzione dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1320/85, i prodotti finiti sono suddivisi secondo le seguenti categorie:

- concentrato di pomodoro,
- pomodori interi pelati in conserva,
- altri prodotti a base di pomodori,

e la riduzione da effettuare per ciascun gruppo di prodotti è determinata per tutte le imprese di trasformazione di uno stato membro, proporzionalmente al quantitativo di pomodori freschi di cui il quantitativo attribuito da ciascuno stato membro è stato aumentato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1320/85.

2. Qualora uno stato membro accerti che il quantitativo totale attribuito alle sue imprese di trasformazione non sia stato interamente utilizzato, nella campagna di commercializzazione in corso, per la fabbricazione di prodotti che danno diritto all'aiuto, il volume della riduzione dell'aiuto alla produzione, di cui al paragrafo 1, viene modificato dallo stato membro in causa tenendo conto del quantitativo di pomodori freschi effettivamente trasformato anziché del quantitativo di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

Comunicazioni alla Commissione

Articolo 13

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1599/84, gli stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno:

- i) il quantitativo totale, espresso in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a). I prodotti sono suddivisi come indicato all'articolo 19, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1599/84;
- ii) il quantitativo totale di materia prima impiegato per la produzione di ciascuno dei gruppi di prodotti finiti di cui al punto i);
- iii) il quantitativo di prodotti freschi e di prodotti finiti eventualmente impiegato o prodotto in contravvenzione del disposto del titolo II;

b) entro e non oltre il 16 novembre di ogni anno :

cato all'articolo 19, lettera f), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1599/84.

i) il quantitativo totale di prodotti freschi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione. I prodotti sono suddivisi secondo i prodotti finiti da ottenere ;

ii) la produzione stimata di prodotti finiti, espressa in peso netto, da ottenere dal quantitativo di cui al punto i). I prodotti sono suddivisi come indi-

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1985****recante sospensione del regolamento (CEE) N. 1844/77, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1304/85 ⁽⁴⁾, un aiuto speciale può essere fissato, segnatamente per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, qualora sia utilizzato per gli animali diversi dai giovani vitelli; che, a motivo della situazione del mercato del latte scremato in polvere si è fatto ricorso a tale possibilità con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3511/83 ⁽⁶⁾;

considerando che l'attuazione di un regime di controllo del settore lattiero mediante l'applicazione

del prelievo supplementare prevista dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 dà luogo ad un sensibile riassorbimento della situazione di squilibrio constatata nel settore; che d'altra parte, il regime di aiuto speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 1844/77 implica un costo di bilancio elevato; che è pertanto opportuno sospendere il regolamento (CEE) n. 1844/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1844/77 è sospesa, salvo per quanto concerne i diritti e gli obblighi degli aggiudicatari delle gare particolari effettuate prima dell'entrata in vigore dell'presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 137 del 27.5. 1985, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'11. 5. 1977, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1983, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1985****recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato all'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, date le serie difficoltà che caratterizzano il mercato delle carni bovine, a motivo delle eccezionali macellazioni di bovini adulti, occorre accordare un aiuto all'ammasso privato di tali animali;

considerando che è necessario conformarsi alla disposizioni del regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/82⁽³⁾, per quanto riguarda la concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

considerando che gli animali devono essere macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE⁽⁵⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77⁽⁷⁾, può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre gli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che, date le condizioni prevedibili del mercato, è necessario prevedere periodi d'ammasso da nove a dodici mesi; che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre adottare disposizioni che consentano

ai richiedenti di beneficiare di un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che, tenuto conto delle circostanze eccezionali che caratterizzano il mercato delle carni bovine e per incoraggiare gli operatori a ricorrere all'ammasso privato occorre prevedere che i prodotti oggetto di un contratto di ammasso privato possano essere contemporaneamente assoggettati al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁸⁾; che, tenuto conto dei periodi d'ammasso contrattuale, è necessario derogare all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, del 31 marzo 1981, stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/81⁽¹⁰⁾, per quanto concerne il periodo durante il quale i prodotti possono essere soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/85⁽¹²⁾; che, salvo nel caso in cui i prodotti immagazzinati siano sottoposti ad un regime che esige che siano esportati nella loro totalità, è opportuno disporre che, a determinate condizioni, un quantitativo limitato possa essere ritirato dal magazzino senza essere successivamente esportato; che occorre stabilire le modalità per il calcolo dell'aiuto e per lo svincolo della cauzione nel caso in cui l'ammassatore non abbia adempiuto a determinati obblighi;

considerando che, ai fini dei necessari controlli, gli stati membri devono prendere i provvedimenti atti a garantire che i prodotti all'ammasso possano essere identificati come carni di bovini maschi;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1980, pag. 42.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 5.

considerando che, affinché la Commissione possa seguire più da vicino gli effetti del regime di ammasso privato, gli stati membri devono comunicare le necessarie informazioni;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 5 agosto al 22 novembre 1985 possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni di bovini adulti maschi definiti all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di tali presentazioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementari mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Articolo 2

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) a e), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

— la carcassa deve avere un peso medio pari ad almeno 220 kg,

— la mezzena deve avere un peso medio pari ad almeno 110 kg,

— sono considerati come quarti posteriori:

a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate e un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e

viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, oppure

b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 e un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

— sono considerati come quarti anteriori:

a) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure

b) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 8 costole ed un massimo di 10 costole ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

3. Le carcasse e le mezzene devono essere presentate al punto 2 a) e b) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2226/78 ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 20 tonnellate, espresso in carne non disossata.

2. Il contratto può riguardare soltanto carni non disossate e una delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Le operazioni di entrata in magazzino devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, prima dell'entrata in magazzino il contraente può tagliare o disossare la totalità o parte di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.

2. Se il quantitativo di carni immagazzinate non disossate o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e

a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione;

b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 27. 9. 1978, pag. 5.

3. In caso di disossamento :

- a) se il quantitativo immagazzinato è uguale o inferiore a 69 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato ;
- b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 69 kg e inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione.

4. Non viene concesso alcun aiuto :

- a) per il quantitativo immagazzinato non disossato o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e
- b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.

Articolo 5

1. A domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il periodo di ammasso è di 9, 10, 11 o 12 mesi.

2. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e a richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %.

L'anticipo non può essere superiore all'importo dell'aiuto corrispondente al periodo di ammasso contrattuale. Se dei quantitativi sotto contratto sono esportati in conformità dell'articolo 7 del pagamento anticipato, in sede di calcolo dell'anticipo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali quantitativi.

L'anticipo viene convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto di ammasso.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2, primo comma, è costituita, a scelta dell'ammassatore, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai requisiti prescritti dallo stato membro in cui è costituita la cauzione.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, la cauzione di cui al paragrafo 2, primo comma, viene immediatamente svincolata quando :

- a) il diritto definitivo alla somma concessa a titolo di anticipo è stato stabilito, ovvero
- b) la somma concessa, maggiorata del 20 %, è stata rimborsata.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1091/80, i prodotti immagazzinati sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati simultaneamente al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80.

2. In tal caso, in deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, il periodo previsto da tale articolo è di 12 mesi.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora venga concluso un contratto di ammasso privato per un quantitativo costituito di più partite, immagazzinate in date diverse, può essere presentata per ogni partita una dichiarazione di pagamento distinta. La dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 è presentata per ogni partita il giorno della sua entrata in magazzino.

Per partita s'intende un quantitativo immagazzinato in un determinato giorno.

Articolo 7

1. Dopo due mesi di ammasso, le carni immagazzinate sotto contratto possono essere ritirate dal magazzino totalmente o in parte, nel rispetto di un quantitativo minimo, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino :

- abbiano lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79,
- abbiano raggiunto la loro destinazione nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/70, ovvero
- siano state depositate in un deposito di approvvigionamento in conformità dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

2. Il quantitativo minimo è pari a 10 tonnellate di prodotto. Se il quantitativo che rimane in magazzino sotto contratto è inferiore a 10 tonnellate, è consentita un'altra operazione di ritiro ai fini dell'esportazione per il quantitativo restante o parte di esso.

Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate :

- l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, ma
- per il quantitativo ritirato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 viene incamerato.

3. Se il periodo di 60 giorni non viene rispettato, l'importo dell'aiuto per il quantitativo interessato, calcolato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, è ridotto :

- del 15 % e
- di un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni.

Inoltre, per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 e un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni viene incamerato.

4. Se, prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale, almeno il 90 % delle carni immagazzinate sotto contratto è stato esportato ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo restante può essere ritirato dal magazzino prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale. In caso di ritiro:

- l'aiuto è pagato soltanto per il quantitativo esportato e
- la cauzione di cui all'articolo 9 è svincolata soltanto per il quantitativo esportato.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, la prova viene fornita come in materia di restituzioni.

6. L'ammassatore informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni ritiro, specificando i quantitativi che intende ritirare.

Se l'obbligo del preavviso di due giorni non viene rispettato, ma una prova sufficiente della data del ritiro e dei quantitativi interessati è stata fornita all'autorità competente:

- l'importo dell'aiuto è calcolato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, ma
- per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 viene incamerato.

In tutti gli altri casi in cui obbligo del preavviso di due giorni non è rispettato:

- non viene pagato alcun aiuto per il contratto interessato e
- per il contratto stesso, la cauzione di cui all'articolo 9 viene integralmente incamerata.

Articolo 8

1. In caso di applicazione dell'articolo 7, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1,

paragrafo 2, restando inteso che il primo giorno dell'uscita dall'ammasso non è compreso nel periodo di ammasso contrattuale.

2. Qualora l'articolo 5, paragrafo 2, venga applicato prima dell'articolo 7, l'ammassatore deve immediatamente rimborsare un importo pari alla differenza tra l'anticipo dell'aiuto e l'importo dell'aiuto calcolato in conformità del paragrafo 1 e dell'articolo 7.

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 è svincolata proporzionalmente all'importo rimborsato.

Articolo 9

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1091/80 è fissato a:

- 115 ECU/tonnellate per i contratti che riguardano carcasse o mezzene;
- 150 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti posteriori;
- 85 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti anteriori.

Articolo 10

Gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'identificazione dei prodotti di cui all'allegato mediante una stampigliatura indelebile o l'apposizione di un sigillo individuale su ogni presentazione del bovino adulto maschio interessato.

Articolo 11

Gli stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex, prima del giovedì di ogni settimana, i risultati dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

**Carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di bovini adulti maschi identificati
in conformità dell'articolo 10**

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso di :				Importo in ECU/t	
	9 mesi	10 mesi	11 mesi	12 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
a) Carcasse o mezzene fresche o refrigate	576	594	612	630	35	0,65
b) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	738	756	774	792	40	0,74
c) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto »	725	743	761	779	40	0,74
d) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	414	432	450	468	30	0,55
e) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto »	428	446	464	482	30	0,55

DECISIONE N. 2226/85/CECA DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1985**

che fissa i tassi corretti di riduzione per il terzo trimestre 1985 nell'ambito della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione n. 234/84/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche ⁽¹⁾,

considerando che i tassi di riduzione relativi a taluni prodotti sono stati fissati per il terzo trimestre 1985 dalla decisione n. 1841/85/CECA del 22 maggio 1985 ⁽²⁾;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 234/84/CECA dispone che i suddetti tassi di riduzione possano venire modificati entro la prima settimana del secondo mese del trimestre in questione per tener conto dell'evoluzione delle situazione di mercato;

considerando che la situazione di mercato rende necessaria una tale modifica dei tassi di riduzione per il terzo trimestre del 1985, basandosi su studi eseguiti in collaborazione con imprese e associazioni d'impresa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I tassi di riduzione per il calcolo delle quote di produzione relative al terzo trimestre del 1985 che

figurano nella decisione n. 1341/85/CECA della Commissione per le categorie sottoindicate di prodotti sono così modificati:

categoria I a:	43
categoria I b:	39
categoria II:	44

2. I tassi di riduzione per il calcolo della parte delle quote di produzione relative alle consegne nell'ambito del mercato comune che figura nella decisione n. 1341/85/CECA della Commissione per le categorie sottoindicate di prodotti sono così modificati:

categoria I b:	46
categoria I c:	23
categoria II:	51
categoria III:	54.

3. I suddetti tassi di riduzione sostituiscono i tassi corrispondenti fissati dalla decisione n. 1341/85/CECA della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 23. 5. 1985, pag. 31.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2227/85 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2092/85 ⁽⁶⁾, dopo aver convertito il prezzo minimo e la tassa di compensazione in moneta nazionale, l'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente;

considerando che la moltiplicazione ha lo scopo di impedire che il prezzo minimo espresso nelle monete nazionali dia luogo a distorsioni degli scambi;

considerando che il tasso di conversione della dracma è stato modificato;

considerando che questo fatto potrebbe dar luogo a distorsioni degli scambi; che per evitare questo rischio, occorre procedere all'adeguamento del coefficiente applicabile alla dracma:

Articolo 1

Il coefficiente applicabile alla dracma di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/82 è sostituito dal coefficiente « 1,185 »;

Articolo 2

1. Il coefficiente modificato di cui all'articolo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che avevano lasciato il paese fornitore prima del 5 agosto 1985.

2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle competenti autorità, che ricorrono le condizioni previste dal paragrafo 1.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima del 5 agosto 1985 quando viene presentato uno dei seguenti documenti;

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese spedite prima di quella data;
- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data;
- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in carico i prodotti prima di quella data.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto a condizione che la dichiarazione per l'immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali prima del 1° settembre 1985.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2228/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1985****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia l'8 luglio 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto stato membro nella settimana che inizia l'8 luglio 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia l'8 luglio 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia l'8 luglio 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'8 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito,
regione 5, per la settimana che inizia l'8 luglio 1985**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	86,971 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.	

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia l'8 luglio 1985

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo
		40,876
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate : 1. Carcasse o mezzene 2. Busto o mezzo busto 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 4. Coscia intera o mezza coscia 5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	
		86,971
		60,880
		95,668
		113,062
		113,062
		158,287
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate : 1. Carcasse o mezzene 2. Busto o mezzo busto 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 4. Coscia intera o mezza coscia 5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	
		65,228
		45,660
		71,751
		84,796
		84,796
		118,715
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate : 1. non disossate 2. disossate	
		113,062
		158,287
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte : — non disossate — disossate	
		113,062
		158,287

REGOLAMENTO (CEE) N. 2229/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1985****recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1626/85 della Commissione, del 14 giugno 1985, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1712/85 ⁽⁴⁾, ha previsto misure di salvaguardia per le amarene congelate o conservate istituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità e applicando un onere compensativo ai prodotti che non rispettano tale prezzo; che, tuttavia, non sembra che queste misure abbiano raggiunto l'obiettivo di agevolare lo smercio della produzione comunitaria di amarene fresche, il cui raccolto si effettua in tale periodo verso l'industria di trasformazione a condizioni di prezzo ragionevoli per il produttore;

considerando il considerevole volume delle amarene per le quali sono stati richiesti titoli d'importazione dopo l'entrata in vigore delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1626/85;

considerando che, stando così le cose, il mercato della Comunità è minacciato di subire perturbazioni ancor più gravi, tali da pregiudicare il raggiungimento degli

obiettivi definiti nell'articolo 39 del trattato; che è pertanto necessario sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per certe amarene,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli d'importazione per le amarene delle sottovoci indicate nella tabella seguente è sospeso durante il periodo dal 3 agosto al 30 settembre 1985:

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Denominazione delle merci
ex 08.10 D	ex 08.10-90	Amarene
ex 20.06 B II a) 8	20.06-50	Amarene
ex 20.06 B II b) 8	20.06-74	Amarene
ex 20.06 B II c) 1 dd)	20.06-89	Amarene

2. Le domande di titoli presentate per questi stessi prodotti, in pendenza alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 46.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2230/85 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1985****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2212/85 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 35.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo (ECU/100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	47,71 41,85 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2231/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2127/85 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2213/85 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 ⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro

tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽¹²⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° agosto 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽¹³⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2127/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	149,17	146,15
11.02 C I ⁽²⁾	178,84	175,82
11.02 D I ⁽²⁾	115,11	112,09
11.02 E II a) ⁽²⁾	203,84	197,80
11.02 F I ⁽²⁾	203,84	197,80
11.02 G I	88,46	82,42
11.07 A I a)	206,48	195,60
11.07 A I b)	157,03	146,15
11.08 A III	201,17	180,62
11.09	509,74	328,40

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

PARLAMENTO EUROPEO

MANUALE UFFICIALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

1984

- Dati biografici dei deputati
- Composizione degli organi parlamentari
- Risultati delle elezioni 1984
- Organizzazione dei servizi del segretariato generale del Parlamento europeo e dei gruppi politici
- Indirizzi utili
- Modifiche sopraggiunte dopo il 1° dicembre 1984

304 p.

AX-41-84-224-IT-C ISBN 92-823-0084-6

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

350 FB 10 800 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo